
GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Quando l'autonoma organizzazione è un retaggio dimensionale

di Redazione

Nell'attesa di un intervento del Legislatore che formalizzi i **requisiti** materiali nei quali si rinvenga l'esistenza o l'assenza della **autonoma organizzazione** che impone il pagamento dell'IRAP, ci si deve ancora "arrabbiare" con casistiche particolari che rischiano di offuscare l'idea dell'Agenzia.

Nel frattempo, dunque, bisogna continuare ad applicare i **principi generali** più volte ribaditi dalla Cassazione.

Spesso, infatti, sussiste una **presunzione** di presenza di soggettività IRAP ogni volta in cui il lavoratore autonomo (o piccolo imprenditore) riesca a produrre **ampi volumi di compensi** (o ricavi); in modo altrettanto frequente, si ritiene presente l'organizzazione quando l'**apporto del lavoro di terzi** assume la rilevanza di pagamento di compensi con fattura.

Su questi temi, segnaliamo il rilascio da parte della **Suprema Corte** della **sentenza n. 20610 del 12 ottobre scorso**.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, con riferimento ai proventi dell'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un **professionista**), il presupposto impositivo IRAP (autonoma organizzazione) **sussiste** quando il contribuente:

- sia il **responsabile** dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili all'altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti**, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo **non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive** (Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451/2016).

È stato al riguardo precisato che ai fini del presupposto impositivo IRAP è **irrilevante l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente** (Cassazione 547/2016 e 4929/2012), e che, avuto riguardo all'entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un **medico** di beni strumentali anche di un **certo rilievo economico** non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione quando detti beni – anche di una certa consistenza – rientrino nelle attrezature **usuali** per tale categoria di professionisti.

Non è inoltre sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del

contribuente di **compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa** a fronte di prestazioni che non abbiano carattere continuativo.

Tutti questi principi sembrano non essere stati considerati nel **caso specifico**, che riguardava un **medico** che svolgeva attività servendosi di **macchinati di valore elevato**, oltre che di **supporto esterno** di professionisti muniti di partita IVA.

Nel caso di specie, la **CTR** ha invece affermato la sussistenza dell'autonoma organizzazione del professionista:

- sulla base dei compensi percepiti (**volume**);
- dando rilievo al **costo dei beni strumentali**, omettendo di valutare se il costo delle attrezzature si riferiva a beni necessari all'esercizio dell'attività professionale del contribuente;
- ed alle **somme corrisposte a terzi**, senza curarsi del fatto che se si trattasse, o meno, di compensi **occasionali** per consulenze specifiche e saltuarie.

Per tali motivi la decisione è stata **rimandata** ad altro giudice per nuova decisione. E tale conclusione **disincentiva i comportamenti "standardizzati" dell'Agenzia** che pretende, sbagliando, di riscontrare nel modello dichiarativo e nel modello 770 una troppo facile risposta alla difficile domanda in merito alla presenza di elementi che contribuiscono a creare la autonoma organizzazione.

Seminari di specializzazione

BILANCIO PER GIURISTI NELLE ACQUISIZIONI AZIENDALI

Scopri le sedi in programmazione >